

Allegato A)

SISTEMA INTEGRATO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto	3
Art. 2 – Definizioni	3
Art. 3 – Competenze della Regione	5
Art. 4 – CERTUM - Sistema integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi della Regione Umbria	5
Art. 5 – Repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard di processo	6
Art. 6 – Aggiornamento del repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard di processo	6
Art. 7 – Articolazione del sistema regionale di individuazione e validazione e certificazione delle competenze	7
Art. 8 – Processo di individuazione e validazione	7
Art. 9 – Procedura di certificazione	8
Art. 10 – Soggetti titolati e requisiti professionali per l'esercizio delle funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze	8
Art. 11 – Composizione delle commissioni di certificazione	8
Art. 12 – Accesso dei cittadini alla individuazione e validazione ed alla certificazione delle competenze ...	9
Art. 13 – Procedura di riconoscimento dei crediti formativi	9
Art. 14 – Valore delle qualificazioni e delle attestazioni rilasciate	10
Art. 15 – Sistema informativo di accesso e gestione del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi	10
Art. 16 – Norme di programmazione dell'offerta di misure a supporto dell'apprendimento	11
Art. 17 – Sviluppo delle risorse di sistema	12
Art. 18 – Disposizioni transitorie	12

ALLEGATI

- Allegato A – Struttura informativa minima del Repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard di processo
- Allegato B – Schema-tipo di proposta di modificazione del repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard di processo
- Allegato C – Individuazione, messa in trasparenza e validazione. Format minimi documentali e norme di redazione
- Allegato D – Certificato di qualificazione professionale. Format minimo e norme di redazione
- Allegato E – Requisiti professionali minimi per l'esercizio delle funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze

VISTI

- la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante *“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”*, ed in particolare i commi da 51 a 61 e da 64 a 68 dell'articolo 4;
 - il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante *“Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”*;
 - il Decreto del Ministero del Lavoro 30 giugno 2015 *“Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”*;
 - la condizionalità ex ante *“10.3 Apprendimento permanente”* di cui all'allegato XI del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede, tra i criteri di adempimento, *“l'esistenza di un quadro politico strategico nazionale e/o regionale per l'apprendimento permanente nei limiti previsti dall'art. 165 TFUE”*, nonché l'impegno dell'Italia, in sede di Accordo di Partenariato 2014-2020, a realizzare un programma di lavoro finalizzato a garantire l'esistenza, su tutto il territorio nazionale, di un quadro operativo di riconoscimento delle qualificazioni regionali e delle relative competenze;
 - la legge 13 luglio 2015 n. 107 recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni relative vigenti”*;
 - il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 *“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*;
 - l'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali sul documento recante *“Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente ed all'organizzazione delle reti territoriali”* del 10 luglio 2014;
 - la legge regionale n. 7 del 15 aprile 2009 *“Sistema formativo integrato regionale”*, all'art. 2;
 - la DGR 18 gennaio 2010 n.51 - *“Direttiva sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione”* ed i successivi atti di approvazione, per aggiornamento, del repertorio regionale degli standard professionali;
- la DGR. n. 425 del 15 aprile 2014 *“Definizione degli standard dei servizi regionali per l'impiego e della metodologia di calcolo delle relative unità di costo standard”*;
- la DGR n. 514 del 12/05/2014 che approva il Piano esecutivo regionale in attuazione del Piano di attuazione nazionale della *“Garanzia Giovani”* e s.m.i. e tutti gli atti ivi richiamati;
- la DGR n. 449 del 26/04/2016 *“Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani – II Fase di attuazione. Riprogrammazione delle risorse finanziarie e modifica delle schede di misura.”*
- la DGR 3 settembre 2007 n. 1429 - *“Direttiva Crediti”*;
 - la DGR 25 febbraio 2008 n. 181 - *“Prime misure di attuazione della Direttiva regionale di riconoscimento dei crediti formativi nella formazione professionale”*;
 - la DGR 14 luglio 2008 n. 894 - *“Modificazione della DGR 22.12.2003 n° 2000 e successive integrazioni e modificazioni. Note d'indirizzo in merito alla programmazione, gestione, vigilanza, rendicontazione di interventi di formazione e politiche attive del lavoro rivolta al recepimento delle DGR 03.09.2007 n° 1429 e DGR 25.02.2008 n° 181 relative al riconoscimento dei crediti formativi nella formazione professionale”*;
 - la DGR 22 settembre 2008 n. 1218 *“Approvazione dei criteri e priorità dell'Avviso pubblico relativo al procedimento di certificazione dell'unità di competenza “Esercitare attività di assistenza al riconoscimento dei crediti formativi”*;
 - la DGR 26 maggio 2014, n. 597 *“Disciplina tirocini extracurricolari ai sensi dell'art. 1, della L.R. n. 17 del 17 settembre 2013 e disposizioni organizzative in materia di tirocini. Modifiche e integrazioni della Direttiva di attuazione dei tirocini extracurricolari approvata con D.G.R. 2 dicembre 2013, n. 1354”*;

- nelle more della completa attuazione a livello nazionale di quanto disposto dal Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il MIUR, del 30 giugno 2015 *“Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”*, con particolare riferimento all'art. 1, comma 3, lettera a) ed all'art. 11, commi 1 e 2;
- al fine del recepimento nell'ordinamento regionale di quanto disposto dal D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13 e dal conseguente Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il MIUR, del 30 giugno 2015;
- nella logica di valorizzare le risorse normative, metodologiche e professionali già sviluppate dalla Regione Umbria con riferimento alla messa in trasparenza ed alla validazione degli apprendimenti formali, non formali ed informali, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi di ammissione e di frequenza, nonché relative ai procedimenti di certificazione delle competenze richiamati in premessa;

sono assunte le seguenti disposizioni di indirizzo ed attuative, accompagnate da specifiche norme transitorie.

Art. 1 (Oggetto)

1. In conformità a quanto disposto dal Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e dai successivi atti, la Regione Umbria, ai fini delle proprie politiche in materia di apprendimento, adotta il presente quadro regolamentare unitario concernente l'organizzazione, la gestione, il monitoraggio, la valutazione ed il controllo dei Servizi di individuazione e validazione, nonché di certificazione delle competenze, volti al riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali.

Art. 2 (Definizioni)

1. In conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e dai successivi atti, la Regione Umbria assume, ai fini delle proprie politiche in materia di apprendimento, le seguenti definizioni:
 1. «apprendimento permanente»: qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale;
 2. «apprendimento formale»: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari;
 3. «apprendimento non formale»: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla lettera b) , in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;
 4. «apprendimento informale»: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero;

5. «competenza»: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale;
6. «ente pubblico titolare»: amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze;
7. «ente titolato»: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla lettera f) ;
8. «organismo nazionale italiano di accreditamento »: organismo nazionale di accreditamento designato dall'Italia in attuazione del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008;
9. «individuazione e validazione delle competenze»: processo che conduce al riconoscimento, da parte dell'ente titolato di cui alla lettera g) in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi ai sensi del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13., delle competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale. Ai fini della individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali. La validazione delle competenze può essere seguita dalla certificazione delle competenze ovvero si conclude con il rilascio di un documento di validazione conforme agli standard minimi ai sensi del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13;
10. «certificazione delle competenze»: procedura di formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato di cui alla lettera g) , in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al presente decreto, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi di cui al D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13;
11. «qualificazione»: titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico titolato di cui alla lettera g) nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13;
12. «sistema nazionale di certificazione delle competenze »: l'insieme dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze erogati nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13;
13. «classificazione dei settori economico-professionali»: sistema di classificazione che, a partire dai codici di classificazione statistica ISTAT relativi alle attività economiche (ATECO) e alle professioni (Classificazione delle professioni), consente di aggregare in settori l'insieme delle attività e delle professionalità operanti sul mercato del lavoro. I settori economico-professionali sono articolati secondo una sequenza descrittiva che prevede la definizione di: comparti, processi di lavoro, aree di attività, attività di lavoro e ambiti tipologici di esercizio;
14. «attività di lavoro riservata»: attività di lavoro riservata a persone iscritte in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile nonché alle professioni sanitarie ed ai mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative;
15. «attestazione di parte prima»: attestazione la cui validità delle informazioni contenute è data dalla autodichiarazione della persona, anche laddove attuata con un percorso accompagnato e realizzata attraverso procedure e modulistiche predefinite;
16. «attestazione di parte seconda»: attestazione rilasciata su responsabilità dell'ente titolato che eroga servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze in rapporto agli elementi di

regolamentazione e garanzia del processo in capo all'ente titolare ai sensi del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13;

17. «attestazione di parte terza»: attestazione rilasciata su responsabilità dell'ente titolare, con il supporto dell'ente titolato che eroga i servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13;
18. «repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali»: costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze, attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali attraverso la loro correlabilità anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti formativi in chiave europea. Il repertorio nazionale è costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali tra cui anche quelle del repertorio di cui all'articolo 6, comma 3, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, codificati a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti e rispondenti agli standard minimi definiti dal D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13 e dalle successive norme attuative;
19. «quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali»: parte del repertorio nazionale di cui all'art.8 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13 afferente le qualificazioni regionali e rappresenta il riferimento unitario per la correlazione delle qualificazioni regionali e la loro progressiva standardizzazione, nonché per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle qualificazioni e delle competenze anche in termini di crediti formativi in chiave europea.
20. «credito formativo»: valore attribuibile ad apprendimenti comunque acquisiti da un individuo, riconosciuto al fine della riduzione di durata e/o dell'accesso individualizzato a percorsi formativi coerenti con il suo esercizio per modalità pedagogiche ed articolazione didattica.

Art. 3

(Competenze della Regione)

1. La Regione Umbria è l'ente pubblico titolare della regolamentazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell'ambito del proprio ambito istituzionale. Nel rispetto ed in applicazione della normativa nazionale e con riferimento agli indirizzi dell'Unione europea la Regione, con propri atti:
 - individua e valida, ovvero certifica, le competenze riferite alle qualificazioni ricomprese nel proprio repertorio di cui all'art. 5 della presente deliberazione;
 - individua e valida le competenze riferite a qualificazioni oggetto di repertori di altre regioni, ove le stesse siano afferenti al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13 ed oggetto della propria programmazione;
 - definisce gli enti titolati ad erogare in tutto o in parte, nel proprio ambito di intervento, servizi di individuazione e validazione, nonché certificazione delle competenze;
 - definisce ed adotta, in conformità ai livelli essenziali delle prestazioni nazionali, gli standard minimi di prestazione, attestazione e sistema, base per l'erogazione dei servizi da parte degli enti titolati, in essi inclusi i requisiti professionali per il personale addetto all'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, relativamente agli aspetti di contenuto curricolare, professionale e di metodologia valutativa;
 - cura l'inserimento e l'aggiornamento delle proprie qualificazioni nel Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali, ai fini del loro riconoscimento e della loro spendibilità a livello nazionale ed europeo, nonché per l'individuazione, validazione e la certificazione delle qualificazioni e delle competenze, anche in termini di crediti formativi in chiave europea;

- programma ed attua, anche sulla base del monitoraggio degli esiti delle certificazioni rilasciate, lo sviluppo del proprio repertorio delle qualificazioni, nella logica della loro progressiva standardizzazione, tenute in conto le specificità del mercato del lavoro regionale;
 - definisce ed attua le norme relative al riconoscimento dei crediti formativi relativi alla propria offerta di apprendimento, in modo integrato alla individuazione, validazione e certificazione delle competenze.
2. Quanto al comma 1 è esercitato attraverso il sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi, denominato CERTUM, oggetto della presente deliberazione.

Art. 4

(Sistema integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi della Regione Umbria)

1. Il sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi è costituito da:
- il repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard di processo;
 - le norme relative alla individuazione e validazione delle competenze, alla loro certificazione, nonché al riconoscimento dei crediti formativi;
 - il sistema informativo di accesso e gestione.

Art. 5

(Repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard di processo)

1. Il repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard di processo è costituito da:
- il repertorio degli standard professionali, relativo alle qualificazioni rilasciabili dalla Regione, espresse come profili professionali articolati per unità di competenza, aggregati di unità di competenza o singole unità di competenza, per ognuna delle quali è indicata, ai sensi dell'art. 4 del Decreto 30 giugno 2015, l'afferenza al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13, attraverso indicazione delle coordinate relative a settore economico-professionale, area di attività, gruppi di correlazione e singole attività di lavoro. Per ogni qualificazione sono definiti i riferimenti prestazionali per le valutazioni realizzate nei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze, con riferimento ai principali ambiti tipologici di esercizio, intesi come descrittori che esemplificano il contesto di esercizio di un'attività lavorativa;
 - il repertorio degli standard formativi, nel quale sono descritti, per le sole qualificazioni oggetto di programmazione attraverso il catalogo unico dell'offerta formativa, gli standard minimi obbligatori di progettazione, erogazione ed attestazione, articolati ove del caso per tipologia di destinatario, ed assunti come livelli essenziali di prestazione. Sono altresì contenuti nel repertorio gli standard minimi di percorso formativo non riferiti a qualificazioni, definiti sulla base della normativa nazionale e regionale vigente;
 - il repertorio degli standard di certificazione, nel quale sono descritte, per ogni qualificazione, le specifiche indicazioni di metodo che disciplinano le modalità di organizzazione e conduzione delle prove di valutazione per la conduzione del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione, a comprova del possesso delle competenze da validare ovvero da certificare.
2. Fatto salvo quanto disposto da specifica normativa di settore e con esclusione delle professioni sanitarie,

il repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard di processo è il riferimento unitario, nell'ambito delle competenze della Regione Umbria, in materia di apprendimenti e rilascio di qualificazioni.

3. La struttura logica ed informativa dei repertori di cui all'Allegato A costituisce vincolo cogente ai fini della progettazione dell'offerta di misure di apprendimento.

Art. 6

(Aggiornamento del repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard di processo)

1. Il Repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard di processo è oggetto di aggiornamento, adeguamento e sviluppo, con riferimento ad ognuna delle sue componenti, nel rispetto dei principi di interesse pubblico, efficienza, massimizzazione degli impatti sul mercato del lavoro e supporto alle politiche di sviluppo economico ed inclusione, in applicazione del dialogo sociale.
2. L'aggiornamento e la manutenzione avvengono:
 - direttamente a cura della Regione, in caso di recepimento di modifiche derivanti da normativa cogente, ivi incluse le azioni rivolte a garantire la piena afferenza delle qualificazioni regionali al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13;
 - sulla base di istruttoria tecnica e consultazione con il partenariato economico e sociale, a fronte di motivata proposta, avanzata nei termini di cui al successivo comma.
3. Le proposte di aggiornamento e manutenzione al repertorio possono essere avanzate, in conformità alle schede di cui all'allegato B, da:
 - i servizi regionali competenti per materia;
 - i soggetti di rappresentanza economica, sociale e professionale, nell'ambito della concertazione istituzionale, quale espressione della rilevazione dei fabbisogni professionali e formativi del tessuto produttivo regionale;
 - gli organismi di formazione accreditati, limitatamente agli standard formativi e, per lo specifico degli standard professionali, sulla base di quanto disposto da specifici avvisi.
4. L'aggiornamento del repertorio degli standard professionali determina automaticamente l'aggiornamento del repertorio degli standard di certificazione. La Regione definisce lo sviluppo degli standard formativi sulla base delle scelte di programmazione dell'offerta.
5. L'aggiornamento del repertorio è svolto nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità. Le modifiche sono comunicate attraverso il sistema informativo di accesso e gestione di cui all'art. 15, corredate dalle relative disposizioni applicative. La Regione garantisce la piena spendita delle certificazioni rilasciate antecedentemente alle modifiche dei contenuti del repertorio, anche attraverso programmazione di misure attive di raccordo.

Art. 7

(Articolazione del dispositivo regionale di individuazione e validazione e certificazione delle competenze)

1. In conformità a quanto disposto dalla normativa nazionale applicabile, nonché al fine della organica integrazione fra riconoscimento dei crediti formativi e certificazione delle competenze, il dispositivo regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze si articola in:
 - “processo di individuazione e validazione”, inteso come servizio finalizzato al riconoscimento da parte

di un ente titolato di cui all'art. 10, delle competenze comunque acquisite dalla persona attraverso una ricostruzione e valutazione dell'apprendimento formale, anche in caso di interruzione del percorso formativo, non formale e informale. Il processo di individuazione e validazione può o completarsi con il rilascio del Documento di validazione di cui all'Allegato C con valore di atto pubblico e di attestazione almeno di parte seconda, o proseguire, se previsto, con la procedura di certificazione delle competenze ove la persona ne faccia richiesta. L'individuazione e validazione degli apprendimenti assume natura unitaria con riferimento ai procedimenti di riconoscimento dei crediti formativi e di certificazione delle competenze;

- “procedura di certificazione delle competenze”, intesa come servizio finalizzato al rilascio del certificato di cui all'Allegato D, relativo alle competenze acquisite dalla persona in contesti formali o di quelle validate acquisite in contesti non formali o informali. Il certificato costituisce attestazione di parte terza, con valore di atto pubblico.

Art. 8

(Processo di individuazione e validazione)

1. Il processo di individuazione e validazione delle competenze è articolato in tre fasi:

- identificazione, rivolta alla ricostruzione delle esperienze della persona, alla messa in trasparenza delle competenze acquisite ed alla elaborazione del Documento di trasparenza, riferito alle unità di competenza oggetto del repertorio degli standard professionali di cui all'art 5. della presente deliberazione;
- valutazione, rivolta all'esame tecnico del Documento di trasparenza ed eventuale valutazione diretta, intesa quale prova di valutazione in presenza del candidato attraverso audizione, colloquio tecnico ovvero prova prestazionale;
- attestazione: stesura e rilascio del Documento di validazione, con valore attestatorio di II o di III parte, sulla base delle modalità con cui è stata svolta la valutazione.

2. La procedura e gli standard minimi della individuazione e validazione delle competenze sono oggetto di successiva deliberazione, sulla base dei format e delle note di procedimento di cui all'allegato C.

Art. 9

(Procedura di certificazione)

1. La procedura di certificazione delle competenze è articolata in tre fasi:

- identificazione, rivolta alla ammissione alla valutazione:
 - nel caso di apprendimenti acquisiti in contesto formale, tramite formalizzazione del raggiungimento degli esiti di apprendimento previsti dal percorso formativo, sulla base della sua articolazione didattica
 - nel caso di apprendimenti acquisiti in contesti non formali ed informali, tramite acquisizione del Documento di validazione di cui all'art. 8 della presente deliberazione;
- valutazione diretta e sommativa, rivolta all'effettivo accertamento del possesso delle competenze, realizzata con colloqui tecnici ovvero prove prestazionali, da parte della commissione di cui all'art. 10, attraverso l'impiego degli standard di certificazione di cui all'art. 4 della presente deliberazione;
- stesura e rilascio da parte della Regione del certificato di competenza, con valore di terza parte.

2. La procedura e gli standard minimi della certificazione delle competenze sono oggetto di successiva deliberazione, sulla base dei format e delle note di procedimento di cui all'allegato D.

Art. 10

(Soggetti titolati e requisiti professionali per l'esercizio delle funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze)

1. Sono soggetti titolati all'erogazione del servizio di individuazione e validazione delle competenze:
 - la Regione Umbria, anche attraverso i propri Servizi per l'Impiego;
 - gli organismi formativi accreditati, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, nonché – ove disposto dalla Regione con specifici atti, anche a natura di accreditamento – in modo propedeutico alla eventuale successiva certificazione delle competenze.
2. Le funzioni *i)* Accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze e *ii)* Pianificazione e realizzazione delle attività valutative sono svolte da risorse professionali dotate di competenza certificata dalla Regione, sulla base dello standard di competenza di cui all'Allegato E, valida anche ai fini del procedimento di riconoscimento dei crediti formativi.
3. E' soggetto titolato all'erogazione del servizio di certificazione delle competenze la Regione Umbria, anche attraverso i propri Servizi per l'Impiego.
4. E' facoltà della Regione definire, con successivi atti, ulteriori soggetti titolati, anche con specifico riferimento ad ambiti tematici di applicazione.

Art. 11

(Composizione delle commissioni di certificazione)

1. Le commissioni di certificazione sono organi perfetti ed operano nel rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e oggettività del processo valutativo.
2. Le commissioni sono composte da tre membri:
 - il Presidente, espresso dalla Regione e tratto da apposito elenco di risorse a ciò abilitate;
 - due commissari tratti da elenco pubblico aperto, per il settore economico professionale oggetto a cui afferisce la qualificazione oggetto di certificazione, abilitate all'esercizio della funzione *“Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale”*, sulla base dello standard formativo di cui all'allegato E;
 - una risorsa abilitata all'esercizio della funzione *“Pianificazione e realizzazione delle attività valutative”*, con funzioni di supporto metodologico e segretario verbalizzante, senza diritto di voto.
3. I commissari sono individuati attraverso sorteggio pubblico, secondo il principio della rotazione, fermo restando il diritto di rinuncia. per impedimento oggettivi. Nel caso in cui la certificazione avvenga in esito ad un percorso formativo, un commissario, comunque tratto dall'elenco pubblico e non direttamente impegnato nella realizzazione del percorso stesso, è espresso dall'organismo formativo, in sua rappresentanza.
4. La nomina delle Commissioni e la gestione amministrativa del procedimento, ivi incluso il rilascio e la conservazione delle qualificazioni rilasciate, è competenza della Regione, che si avvale a tal fine del sistema informativo di cui all'art. 15 della presente deliberazione.
5. La Regione provvede con successivi atti alla definizione delle modalità di istituzione e gestione dell'Elenco aperto, nonché del regolamento delle commissioni di certificazione.

Art. 12

(Accesso dei cittadini alla individuazione e validazione ed alla certificazione delle competenze)

1. Individuazione, validazione e certificazione delle competenze sono parte dei diritti di cittadinanza relativi all'accesso ed alla valorizzazione degli apprendimenti maturati nel corso della vita.
2. I cittadini accedono alla individuazione, validazione e certificazione delle competenze, nei termini disposti dagli standard di servizio di cui all'Allegato D:
 - automaticamente, in esito ad un percorso di apprendimento formale relativo ad una qualificazione regionale afferente al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13 o, limitatamente alla sola validazione, relativo i) ad una qualificazione iscritta al repertorio regionale degli standard professionali non afferente al Repertorio nazionale o ii) ad una qualificazione di altra Regione, secondo quanto disposto dall'art. 3 c.1 della presente deliberazione;
 - su richiesta, in esito ad istanza individuale, nei termini e nei requisiti di ammissibilità definiti attraverso specifici avvisi pubblici, con riferimento agli apprendimenti formali, non formali ed informali complessivamente maturati, purché adeguate e pertinenti ad una o più qualificazioni ricomprese nel repertorio degli standard professionali di cui all'art. 5.
3. In fase di accesso ai servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze sono assicurate ai destinatari misure di informazione e orientamento finalizzate anche alla verifica dei fabbisogni e dei requisiti di accesso al servizio.
4. La Regione provvede con successivi atti alla definizione dei costi della individuazione, validazione e certificazione delle competenze e delle eventuali quote di partecipazione dei relativi destinatari. E' facoltà della Regione programmare, nell'ambito delle misure rivolte al diritto alla messa in valore degli apprendimenti, modalità agevolate di accesso alla certificazione.

Art. 13

(Procedura di riconoscimento dei crediti formativi)

1. Il riconoscimento dei crediti formativi è uno strumento delle politiche attive rivolto alla valorizzazione degli apprendimenti complessivamente maturati nella propria vita, al fine dell'accesso individualizzato e personalizzato ad ulteriori opzioni di apprendimento.
2. Fatti salvi gli obblighi di riconoscimento stabiliti dalla normativa nazionale, l'esercizio dei crediti formativi è ammesso con riferimento alle sole attività coerenti per caratteristiche pedagogiche ed articolazione organizzativa, così come disposto dai singoli avvisi pubblici o provvedimenti istitutivi. Le norme regionali sul riconoscimento si applicano anche alle attività formative di natura privata, ove le stesse interessate, a richiesta dell'organismo che le realizza, dal processo di validazione di cui all'art. 8 ed alla procedura di certificazione di cui all'art. 9 della presente deliberazione.
3. La Regione provvede con successivi atti alla ridefinizione delle proprie norme relative al riconoscimento dei crediti formativi, al fine della loro integrazione nell'ambito del complessivo dispositivo regionale di certificazione delle competenze.

Art. 14

(Valore delle qualificazioni e delle attestazioni rilasciate)

1. Le qualificazioni regionali afferenti al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13 nonché relative ad una attività o professione oggetto di regolamentazione sono dotate di valore sul territorio nazionale, a ogni effetto di

legge, potendo costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi, in coerenza con quanto disposto, in merito, dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1978 n. 845, ovvero potendo concorrere ai requisiti professionali per l'accesso alle attività di lavoro riservate, nel rispetto delle specifiche normative nazionali e comunitarie vigenti. L'afferenza al repertorio nazionale è esplicitamente definita nell'ambito del Repertorio regionale delle qualificazioni professionali di cui all'art. 4 della presente deliberazione.

2. Le qualificazioni regionali non afferenti al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13 sono oggetto di individuazione e validazione, ai fini della successiva certificabilità, ove raggiungano nel tempo la condizione di afferenza.
3. Con riferimento all'offerta formativa oggetto di programmazione da parte della Regione Umbria, anche nell'ambito del catalogo unico regionale dell'apprendimento:
 - le competenze certificate costituiscono credito formativo di frequenza con valore a priori nei confronti delle unità formative riferite alle corrispondenti unità di competenza;
 - le competenze certificate acquisiscono altresì valore di evidenza nei procedimenti di riconoscimento del credito formativo di ammissione;
 - il documento di trasparenza ed il documento di validazione elaborati in esito ai processi di individuazione e validazione di cui all'art. 8 costituiscono evidenza, anche ai fini della semplificazione amministrativa, nell'ambito dei procedimenti di riconoscimento dei crediti formativi;
 - i crediti formativi riconosciuti hanno valore esclusivamente con riferimento all'offerta formativa oggetto di programmazione da parte della Regione, fatte salve eventuali specifiche disposizioni.

Art. 15

(Sistema informativo di accesso e gestione del dispositivo regionale integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi)

1. Il sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi è reso pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica sul sito istituzionale della Regione, in apposita sezione dedicata alla certificazione delle competenze, collegata alla analoga sezione del sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Sono contenuti della sezione di cui al precedente paragrafo:
 - la descrizione dei servizi e delle relative procedure;
 - la normativa nazionale e regionale di riferimento;
 - il collegamento attivo al repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, attraverso il quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali;
 - l'accesso agli avvisi pubblici relativi ai procedimenti di certificazione delle competenze a domanda individuale e la relativa calendarizzazione delle sessioni;
 - l'indicazione degli uffici responsabili del procedimento ed i relativi contatti;
 - l'elenco degli enti titolari all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze;
 - gli elenchi delle risorse professionali idonee all'esercizio delle funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, nonché gli avvisi pubblici aperti rivolti al loro mantenimento.
3. Nell'ambito del sistema informativo sono altresì implementate le funzioni di supporto alla gestione amministrativa del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi, con particolare riferimento alla tracciabilità delle operazioni svolte, alla conservazione e all'eventuale rilascio in duplicato delle attestazioni rilasciate.

4. Ai fini della trasparenza e della semplificazione amministrativa la Regione implementa l'interoperabilità del Repertorio con le principali procedure informatizzate che ne prevedono l'utilizzo.

Art. 16

(Norme di programmazione dell'offerta di misure a supporto dell'apprendimento)

1. Al fine del riconoscimento e della spendibilità a livello nazionale ed europeo, le qualificazioni contenute nel repertorio regionale di cui all'art. 3, afferenti al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13, o relativa ad una attività o professione oggetto di regolamentazione, costituiscono il riferimento primario per la programmazione dell'offerta formativa regionale.
2. Possono essere altresì oggetto di programmazione dell'offerta formativa, sulla base di valutazione di merito da parte della Regione finalizzata al recepimento nel repertorio regionale, le qualificazioni oggetto di repertori di altre Regioni, ove le stesse afferenti al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13. I percorsi formativi sono conclusi da individuazione e validazione delle competenze costituenti la qualificazione, rimandando il procedimento di certificazione all'avvenuto recepimento della stessa nel repertorio regionale.
3. E' facoltà della Regione programmare, nell'ambito di specifici avvisi pubblici mirati, offerta formativa avente valore regionale non immediatamente riconducibile al quadro nazionale, ma potenzialmente oggetto di afferenza, sulla base delle procedure definite dal Decreto 30 giugno 2015. In tal caso la Regione, al fine di favorire il successivo recepimento della qualificazione nell'ambito del quadro nazionale e la sua conseguente spendibilità:
 - indica obbligatoriamente, in sede di avviso pubblico o provvedimento istitutivo, i riferimenti minimi cogenti di progettazione;
 - definisce, in sede di valutazione, eventuali prescrizioni correttive;
 - iscrive i profili professionali e le singole unità di competenza dei progetti oggetto di approvazione nel proprio repertorio, con indicazione della rilasciabilità, in esito alla frequenza, del solo documento di validazione;
 - dispone, al termine del percorso formativo, l'individuazione e validazione delle competenze costituenti la qualificazione, rimandando il procedimento di certificazione alla avvenuta afferenza della qualificazione al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13;
 - costituisce espresso obbligo ai soggetti attuatori di comunicare ai potenziali partecipanti i limiti di spendibilità della attestazione rilasciata in esito al percorso nonché il diritto, attraverso di essa acquisito, di accedere al successivo eventuale procedimento certificatorio, rivolto alla piena spendibilità della qualificazione nell'intero territorio nazionale.
4. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, è oggetto di riconoscimento ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n.69 del 21/10/1981, la sola offerta formativa rivolta al rilascio di attestazioni rilasciate con atto pubblico, nel rispetto di quanto disposto dai commi precedenti. Gli organismi formativi interessati al riconoscimento da parte della Regione della propria offerta a mercato presentano a tal fine le relative proposte progettuali nella apposita sezione del CURA - Catalogo Unico Regionale dell'offerta di Apprendimento, Categoria *"Offerta formativa ad accesso individuale"*.
5. La formazione che non prevede il rilascio di qualificazioni ai sensi dei commi precedenti è conclusa da

attestazione di frequenza, rilasciata dal soggetto attuatore sotto la propria responsabilità, in conformità alle norme applicabili. L'attestato di frequenza costituisce evidenza nei procedimenti di certificazione delle competenze di cui all'art. 9 e di riconoscimento dei crediti formativi di cui all'art. 13 della presente deliberazione.

6. Le qualificazioni contenute nel repertorio regionale di cui all'art. 5, anche nella loro articolazione per singole Unità di Competenza, costituiscono il riferimento per:
 - l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali ed informali maturati nell'ambito dei tirocini extracurricolari, del servizio civile, delle altre misure di apprendimento e di inclusione sociale attiva;
 - la programmazione dei procedimenti di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali o informali, ove afferenti al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13.

Art. 17

(Sviluppo delle risorse di sistema)

1. La Regione definisce azioni di adeguamento e rafforzamento del complessivo sistema dell'offerta di apprendimento, ivi incluso lo sviluppo della propria capacità amministrativa, svolte nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed equità.
2. La Regione programma, con cadenza regolare, percorsi formativi funzionali all'acquisizione, da parte dei cittadini interessati, dei requisiti professionali per l'esercizio delle funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze di cui all'art. 10 e della funzione "Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale" di cui all'art. 11.

Art. 18

(Disposizioni transitorie)

1. Nelle more della completa correlazione tra le qualificazioni regionali di cui all'art. 4 del Decreto MLPS 30 giugno 2015, sono assunte ai fini dell'attuazione di quanto disposto dalla presente deliberazione le sole qualificazioni oggetto del repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard di processo, intese come profili professionali articolati per unità di competenza, aggregati di unità di competenza o singole unità di competenza.
2. Nell'ambito del processo di associazione al quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni di cui al vigente repertorio regionale degli standard professionali è facoltà della Regione sospendere la programmazione ed il riconoscimento di specifiche qualificazioni, anche con riferimento a figure ed attività oggetto di regolamentazione.
3. I percorsi formativi avviati o programmati antecedentemente al 30 giugno 2016 sono ordinariamente realizzati ai sensi della previgente normativa, ivi compresi gli esami finali. E' in ogni caso facoltà della Regione applicare, anche in via sperimentale ed ove non ne discenda una riduzione del diritto dei destinatari finali, quanto disposto dalla presente deliberazione in materia di certificazione.
4. A far data dal 1 settembre 2016 i progetti rivolti al rilascio di qualifica iscritti al CURA - Catalogo Unico Regionale dell'offerta di Apprendimento – Categoria "Offerta formativa ad accesso individuale", non riferiti a qualificazioni di cui al repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard di processo, sono

sospesi per il termine massimo di 60 giorni, al fine della valutazione della qualificazione attribuibile nel rispetto di quanto disposto dalla presente deliberazione. Sulla base degli esiti della valutazione il percorso può essere escluso dall'offerta a Catalogo o essere oggetto di prescrizioni cogenti rivolte a garantire la piena spendibilità in valore della qualificazione rilasciabile, il cui assolvimento è condizione di conferma dell'iscrizione.

5. Nell'ambito dei propri atti di programmazione è facoltà della Regione istituire specifiche sezioni del CURA - Catalogo Unico Regionale dell'offerta di Apprendimento – Categoria “Offerta formativa ad accesso individuale” finalizzate all'iscrizione di percorsi formativi non rivolti al rilascio di attestazioni pubbliche, valutati a fini di ammissibilità sulla base di quanto disposto dalla norma istitutiva.
6. Gli operatori del sistema formativo in possesso della competenza certificata *"Esercitare le attività di assistenza al riconoscimento dei crediti formativi ai sensi della DGR 1429 del 3/09/2007 della Regione Umbria"* accedono, a richiesta, a specifici percorsi di aggiornamento, conclusi da esame pubblico, rivolti all'acquisizione dei requisiti professionali richiesti al fine dell'esercizio delle funzioni di *i)* Accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze e *ii)* Pianificazione e realizzazione delle attività valutative di cui all'art. 9 della presente deliberazione.
7. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dall'art. 7, le qualificazioni per le quali era previsto il rilascio di attestato di frequenza con profitto vedono il rilascio, secondo le modalità previgenti, del Documento di validazione, con valore di parte seconda.
8. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto all'art. 10 in materia di Commissioni di certificazione, gli esami di qualifica sono svolti secondo la previgente normativa, e sono conclusi dal rilascio di “Certificato di qualificazione professionale” relativo all'insieme delle Unità di Competenza costituenti il profilo professionale in oggetto. Ove non altrimenti disposto, non sono ammesse in regime transitorio certificazioni riferite a singole Unità.

ALLEGATO A

Struttura informativa minima del Repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard di processo

A.1 Repertorio degli standard professionali

A.1.1 Profili professionali

(descritti in conformità a quanto disposto dagli Allegati 1, 2 e 3 del Decreto del Ministero del Lavoro 30 giugno 2015)

A) Coordinate di referenziazione

- Denominazione, valida ai fini del rilascio della qualificazione
- Livello EQF
- Posizione classificatoria univoca CP 2011 espressa al *V digit*
- Posizioni classificatorie ATECO 2007 prevalenti
- Settore Economico-Professionale
- Codice e denominazione della/e Area/e di Attività (AdA) del Repertorio nazionale delle qualificazioni regionali a cui il profilo afferisce
- Codici e denominazioni delle attività di lavoro a cui il profilo è associato nell'ambito della/e AdA
- Ambiti tipologici di esercizio della/e AdA afferenti al profilo
- Sottocodice del/i gruppo/i di correlazione del profilo
- Denominazione del/i gruppo/i di correlazione a cui il profilo è associato

B) Caratteristiche professionali

- Descrizione sintetica
- Caratteristiche del contesto tipico di lavoro
- Attività di riferimento
- Condizioni di accesso all'esercizio delle attività professionali

C) Unità di Competenza costituenti

- Lista delle Unità di Competenza la cui acquisizione è obbligatoria ai fini della acquisizione della qualificazione a livello di profilo (qualifica professionale)
- Lista delle eventuali Unità di Competenza non obbligatorie, costituenti declinazione specifica della qualificazione, oggetto di eventuale certificazione singola

A.1.2 Unità di Competenza

(descritta in conformità a quanto disposto dall'Allegato 3 del Decreto del Ministero del Lavoro 30 giugno 2015)

- Denominazione
- Livello EQF
- Risultato atteso
- Conoscenze minime
- Abilità minime

A.2 Repertorio degli standard di percorso formativo

A.2.1 Percorso

A) Coordinate di referenziazione

- Denominazione del percorso
- Qualificazione rilasciata (profilo professionale del repertorio degli standard professionali o

quanto disposto da normativa cogente in materia di abilitazione all'esercizio di attività e professioni)

- Canale regionale di offerta formativa

B) Caratteristiche progettuali e realizzative

- Durata minima al netto dell'eventuale tirocinio curricolare
- Articolazione del percorso per Unità Formative Capitalizzabili/Moduli/Segmenti
- Requisiti di ammissione
- Attestazione in esito
- Eventuali ulteriori vincoli di progettazione, realizzazione e valutazione

A.2.2 Unità Formativa Capitalizzabile/Modulo/Segmento

- Unità di Competenza di riferimento (se UFC)
- Obiettivi formativi
- Durata minima
- Prescrizioni cogenti, inclusi vincoli di propedeuticità, ricorso alla FaD e riconoscibilità dei crediti formativi

A.3 Repertorio degli standard di certificazione

- Profilo professionale/Unità di Competenza del Repertorio regionale degli standard professionali
- Riferimenti prestazionali ai sensi del Decreto 30 giugno 2015
- Linea guida di conduzione della valutazione

ALLEGATO B

Schema-tipo di proposta di modificazione del repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard di processo

A) RIFERIMENTI DEL PROPONENTE

Denominazione:	
Tipologia:	
Referente tecnico:	
Recapiti:	

B) OGGETTO DELLA PROPOSTA

(E' possibile presentare in ogni singola richiesta una proposta o di modifica o di inserimento, riferita ad uno o più tipologie di standard, come di seguito specificato)

Tipo di standard	Tipo di proposta	
	Modifica	Inserimento
Standard professionale	☐	☐
Standard formativo	☐	☐
Standard di certificazione	☐	☐

B.1 – Proposta di modifica

(E' possibile proporre modifiche solo con riferimento agli elementi analiticamente indicati ai punti successivi. Le modifiche vanno dettagliate in conformità alla struttura informativa dello standard a cui sono riferite)

1.1 Standard professionale

Modifiche proposte

(indicare le modifiche compilando i campi a ciò necessari. In caso di proposte di modifica relative a due o più Unità di Competenza duplicare la relativa struttura informativa)

→ Profilo

☐ Denominazione attuale:	
☐ Denominazione proposta:	
☐ Referenziazione ATECO proposta:	
☐ Articolazione per Unità di Competenza proposta:	

→ Unità di Competenza

☐ Denominazione attuale:	
☐ Denominazione proposta:	
☐ Risultato atteso proposto:	
☐ Conoscenze proposte:	
☐ Abilità proposte:	

1.2 Standard di percorso formativo

Modifiche proposte

(indicare le modifiche compilando i campi a ciò necessari. In caso di proposte di modifica relative a due o più Unità Formative Capitalizzabili/Moduli/Segmenti duplicare la relativa struttura informativa)

→ Percorso

☐ Articolazione per UFC/moduli/segmenti proposta:

☐ Durata complessiva proposta:

☐ Requisiti di ammissione proposti:

☐ Riconoscimento dei crediti proposto:

☐ Altra caratteristica proposta:

→ Unità Formativa/modulo/segmento:

☐ Denominazione attuale:

☐ Denominazione proposta:

☐ Propedeuticità proposta:

☐ Durata proposta:

☐ Massimale di FaD proposto:

☐ Riconoscimento dei crediti proposto:

☐ Altra caratteristica proposta:

1.3 Standard di certificazione

→ Modifiche proposte con riferimento allo standard complessivo

→ Modifiche proposte con riferimento alla singola Unità di Competenza oggetto di certificazione

B.2 – Proposta di inserimento

2.1 Standard professionale

→ Profilo

☐ Denominazione proposta:

☐ Referenziazione CP 2011 proposta:

☐ Referenziazione ATECO proposta:

☐ Referenziazione EQF proposta:

☐ Referenziazione ADA proposta:

☐ Articolazione per Unità di Competenza proposta:

→ Unità di Competenza *(sviluppare tutte le singole Unità di Competenza costituenti il profilo proposto)*

- ☐ Denominazione proposta: [redacted]
- ☐ Referenziazione EQF proposta: [redacted]
- ☐ Risultato atteso proposto: [redacted]
- ☐ Conoscenze proposte: [redacted]
- ☐ Abilità proposte: [redacted]

2.2 Standard di percorso formativo

→ Percorso

- ☐ Articolazione per UFC/moduli/segmenti proposta: [redacted]
- ☐ Durata complessiva proposta: [redacted]
- ☐ Requisiti di ammissione proposti: [redacted]
- ☐ Riconoscimento dei crediti proposto: [redacted]
- ☐ Altra caratteristica cogente proposta: [redacted]

→ Unità Formativa/modulo/segmento *(sviluppare tutte i singoli componenti costituenti il percorso)*

- ☐ Denominazione attuale: [redacted]
- ☐ Denominazione proposta: [redacted]
- ☐ Propedeuticità proposta: [redacted]
- ☐ Durata proposta: [redacted]
- ☐ Massimale di FaD proposto: [redacted]
- ☐ Riconoscimento dei crediti proposto: [redacted]
- ☐ Altra caratteristica proposta: [redacted]

2.3 Standard di certificazione

→ Standard complessivo proposto

[redacted]

→ Dettaglio per singole Unità di Competenza proposte

[redacted]

C) MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA

(La proposta richiede di essere motivata al fine della dimostrazione dei principi di interesse pubblico, efficienza, massimizzazione degli impatti sul mercato del lavoro e supporto alle politiche di sviluppo economico ed inclusione. Le motivazioni vanno espresse con riferimento a fonti referenziate, di natura pubblica e/o privata)

C.1 Standard professionale

→ Aspetti quantitativi relativi alla rilevanza nel mercato del lavoro europeo, nazionale e regionale

A large rectangular area that has been redacted with a solid grey fill.

→ Aspetti qualitativi relativi alla rilevanza, attuale o prevista, nel mercato del lavoro europeo, nazionale e regionale (quali evoluzione normativa e delle politiche di settore; innovazione di prodotti, mercati, processi; innovazione delle tecnologie e dell'organizzazione; eventuale regolamentazione del campo professionale; ...)

A large rectangular area that has been redacted with a solid grey fill.

→ Presenza di standard professionali simili in repertori di altre Regioni

A large rectangular area that has been redacted with a solid grey fill.

→ Caratteristiche del contesto organizzativo e professionale in cui il profilo/l'Unità di Competenza si colloca, indicando in maniera analitica le attività ed i processi di lavoro

A large rectangular area that has been redacted with a solid grey fill.

C.2 Standard di percorso formativo

→ Ragioni che motivano la modifica dello standard esistente

A large rectangular area that has been redacted with a solid grey fill.

C.3 Standard di certificazione

→ Ragioni che motivano la modifica dello standard esistente

A large rectangular area that has been redacted with a solid grey fill.

ALLEGATO C**Individuazione, messa in trasparenza e validazione. Format minimi documentali e norme di redazione**

LOGO REGIONE UMBRIA

LOGO FSE

LOGO REPUBBLICA ITALIANA

**DOCUMENTO DI TRASPARENZA RIVOLTO ALLA
VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE***Prior learning transparency document*

in conformità agli standard di cui all'art. 6 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13
compliant with the national law

REDATTO DA/ DRAFTED BY

Cognome e Nome

Family name and First name

Nat

a

Place of birth

Prov.

il

/ /

Date of birth

Nazionalità

Nationality

Codice fiscale

Public personal identification code

CON IL SUPPORTO DI/ SUPPORTED BY

Entitled body

Ente titolato:	Timbro/Stamp
iscritto all'Elenco della Regione Umbria	Firma/Signature
in data / / al numero	
nella persona di:	
qualifica:	

Data termine redazione: / /

MESSA IN TRASPARENZA DELLE COMPETENZE

PERIODO: da __/__/__ a __/__/__ ESPERIENZA:	
RIFERIMENTI:	
CARATTERISTICHE:	
EVIDENZE:	
PROFILO di cui al Repertorio degli Standard Professionali della Regione Umbria o, ove autorizzato, di altra Regione	
UNITÀ DI COMPETENZA RELATIVE AL PROFILO:	AUTOVALUTAZIONE ① ② ③ ④ ⑤

(ripetere l'unità informativa di trasparenza per ogni esperienza oggetto di messa in trasparenza)

Note finali a cura del candidato

--

Note finali a cura dell'addetto alla individuazione e messa in trasparenza

--

Firma del candidato

DOCUMENTO DI TRASPARENZA

Norme di compilazione

0. Premessa

Il present format-tipo di documento di trasparenza rappresenta il riferimento di base a supporto della individuazione e messa in trasparenza delle competenze del richiedente il procedimento di validazione degli apprendimenti, al che la fine del successivo accesso al processo di certificazione delle competenze. Come tale, esso può essere oggetto di specificazione sulle base delle caratteristiche del contesto d'uso, come p.e nel caso della validazione nell'ambito del servizio civile. In ogni caso, il documento assume esclusivamente valore di attestazione di prima parte, sottoscritta per assunzione di responsabilità dal relativo portatore. La firma dell'addetto abilitato ad accompagnare il processo di individuazione e messa in trasparenza ha il solo valore di attestazione dell'avvenuto processo, nel rispetto degli standard di metodo applicabili, non costituendo attestazione di valore e verità di quanto nel documento dichiarato dal suo portatore.

1. Logo FSE

Il ricorso al logo FSE (o altro, come nel caso del PON “Garanzia Giovani”) è obbligatorio solo nel caso in cui la messa in trasparenza sia svolta nell'ambito di una operazione eligibile al Fondo.

2. Ente titolato

L'ente titolato è un soggetto a ciò abilitato dalla Regione, nell'ambito della propria normativa di recepimento del Decreto 30 giugno 2016. Ai fini della validità del Documento è necessaria la compilazione integrale dei campi.

In fase transitoria, ove non altrimenti disposto, l'ente titolato coincide con la Regione stessa, andando omesse le indicazioni non applicabili.

3. Data di termine della redazione

La data è relativa al completamento, da parte del richiedente, del processo di individuazione e messa in trasparenza delle competenze, svolto con il supporto del soggetto titolato.

4. Esperienze di apprendimento oggetto di messa in trasparenza

Riporta in modo analitico le informazioni essenziali relative agli apprendimenti oggetto di identificazione e messa in trasparenza. Ogni esperienza è resa attraverso compilazione di un box, nel quale sono indicati i seguenti elementi

- **Periodo** (anche nella forma “da ... a ...”): estensione temporale della singola esperienza, assunta come continua o accompagnata da adeguata indicazione sulle sue reali caratteristiche di durata;
- **Esperienza**: denominazione sintetica di quanto svolto dal portatore del documento di trasparenza;
- **Riferimenti**: esprime le coordinate essenziali di referenziazione dell'esperienza (p.e. “soggetto presso cui è stata svolta”), anche a fini di sua eventuale verifica da parte del lettore della attestazione, in fase di validazione;
- **Caratteristiche**: esprime sinteticamente i caratteri essenziali ai fini della connotazione e della significatività degli apprendimenti maturati, sulla base della tipologia di cui al precedente campo “Esperienza”. Può ad esempio riferirsi alla durata ed ai contenuti di un percorso formativo, alla posizione ed al ruolo organizzativo, ai compiti affidati, etc.;
- **Evidenze**: indica sinteticamente quali documenti/materiali sono allegati/producibili su richiesta a supporto della dimostrazione dell'esperienza. Il campo può non essere valorizzato;
- **Profilo**: riporta il codice univoco e la denominazione formale del profilo di cui al Repertorio regionale

degli standard professionali, utilizzato ai fini della identificazione, per ogni singola esperienza, della competenza successivo oggetto, ove del caso, di validazione;

- **Unità di Competenza:** Riporta il codice univoco e la denominazione formale dell'Unità di Competenza associata al profilo di cui al campo precedente, utilizzata ai fini della identificazione delle competenze successivo oggetto, ove del caso, di validazione;
- **Autovalutazione:** esprime, in una scala ascendente 1-5, il livello di possesso della competenza autovalutato dal relativo portatore, sulla base del supporto di metodo dato dall'addetto abilitato all'esercizio della funzione di individuazione e messa in trasparenza.

Nel caso in cui ad ogni esperienza il candidato intenda associare più competenze, i campi "Profilo", "Unità di Competenza" e "Autovalutazione" vanno duplicati all'interno del box

5. Note finali a cura del candidato

Campo rivolto alla notazione, da parte del portatore del documento, di aspetti specifici della procedura di identificazione e messa in trasparenza, a fini di maggior leggibilità degli esiti.

6. Note finali a cura dell'addetto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze

Campo rivolto alla notazione, da parte dell'addetto abilitato, di aspetti specifici della procedura di identificazione e messa in trasparenza, a fini di maggior leggibilità degli esiti.

DOCUMENTO DI VALIDAZIONE
VALIDATION OF PRIOR LEARNING DOCUMENT

in conformità agli standard di cui all'art. 6 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13
compliant with the national law

Relativo alla qualificazione/*Referred to the qualification*

così come descritta nel presente documento/*as described in this document*

RILASCIATO A/ AWARDED TO

Cognome e Nome

Family name and First name

Nat

a

Place of birth

Prov.

il

/ /

Date of birth

Nazionalità

Nationality

Codice fiscale

Public personal identification code

RILASCIATO DA/ ISSUED BY

Validation body

Ente titolato:	Timbro/Stamp
iscritto all'Elenco della Regione Umbria	Firma/Signature
in data / / al numero	
nella persona di:	
qualifica:	

Data rilascio:

/ /

Numero registrazione:

DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE VALIDATE

Repertorio di riferimento: Repertorio regionale degli standard professionali www.regione.umbria.it

Codice e denominazione del profilo:

Codice Qual.	Unità di Competenza validata	Livello EQF	Atto di approvazione		Data validazione
			N.	Data	

DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI VALIDAZIONE

Esperienze di apprendimento delle competenze oggetto di validazione

Apprendimenti non formali assunti a procedimento

PERIODO	ESPERIENZA	RIFERIMENTI	CARATTERISTICHE	EVIDENZE

Apprendimenti informali assunti a procedimento

PERIODO	ESPERIENZA	RIFERIMENTI	CARATTERISTICHE	EVIDENZE

Modalità di accertamento valutativo delle competenze oggetto di validazione

Note integrative

DOCUMENTO DI VALIDAZIONE

Norme di compilazione

1. Logo FSE

Il ricorso al logo FSE (o altro, come nel caso del PON “Garanzia Giovani”) è obbligatorio solo nel caso in cui la certificazione sia rilasciata in esito ad una operazione sostenuta dal Fondo stesso, anche con riferimento al solo procedimento valutativo (p.e. esame finale di un percorso riconosciuto ma non finanziato dal FSE).

2. Denominazione della qualificazione

- In caso di validazione riferita ad una qualificazione “completa” (ovvero relativa a tutte le unità di competenza che la costituiscono) la denominazione posta sulla prima pagina del documento è quella del relativo profilo di cui al repertorio regionale delle competenze e dei profili, da indicare senza modificazioni di alcuna natura.
- In caso di validazione relativa ad una o più unità di competenza non esaustive di un profilo, la denominazione posta sulla prima pagina del documento è quella delle singole unità di competenza validate, da indicare senza modificazioni di alcuna natura.
- In caso di rilascio di una validazione relativa a figure o attività oggetto di regolamentazione l'attestato è compilato come disposto dalla relativa normativa cogente.

La dizione “*così come definita nel presente documento*” ha lo scopo di segnalare che il valore di spendita della stessa è definito sulla base della sua referenziazione al quadro nazionale.

In fase transitoria ci si riferisce alle denominazioni di cui al vigente Repertorio regionale degli standard professionali (fatto salvo quanto disposto per le professioni ed attività regolamentate in esso eventualmente non ricomprese) oggetto di eventuale modifica in sede di completamento del processo di correlazione al quadro nazionale.

3. Ente titolato

L'ente titolato è un soggetto a ciò abilitato dalla Regione, nell'ambito della propria normativa di recepimento del Decreto 30 giugno 2016. Ai fini della validità del Documento è necessaria la compilazione integrale dei campi.

In fase transitoria, ove non altrimenti disposto, l'ente titolato coincide con la Regione stessa, andando omesse le indicazioni non applicabili.

4. Data rilascio

La data è relativa al rilascio da parte dell'Ente titolato.

5. Numero registrazione

E' il numero univoco di posizione del Documento nel repertorio dell'ente titolato.

6. Repertorio di riferimento

E' ordinariamente il Repertorio regionale degli standard professionali della Regione Umbria, accompagnato dall'indirizzo della pagina del sito web da cui è accessibile.

7. Codice e denominazione del profilo

Riporta il codice univoco e la denominazione formale del profilo di cui al Repertorio regionale degli standard professionali, equivalente a quanto indicato al punto 1 in caso di validazione di qualificazione “completa” o, nel caso di validazione di singole certificazioni di competenza, relativo al profilo a cui esse

appartengono. Non sono ammesse modificazioni di alcuna natura.

8. Tavola delle Unità di Competenza oggetto di validazione

Riporta in modo analitico l'insieme delle Unità di Competenza di cui è attestata l'avvenuta validazione. Non vanno indicate le Unità per le quali la procedura di validazione ha avuto esito negativo. A tal fine la tavola è articolata in:

- **Unità di competenza validata:** denominazione dell'Unità, così come a Repertorio regionale degli standard professionali. Non sono ammesse modificazioni di alcuna natura;
- **Livello EQF:** valore associato alla Unità di Competenza nell'ambito del Repertorio regionale degli standard professionali;
- **Atto di approvazione:** riporta il numero e la data del provvedimento da cui prende valore l'Unità di Competenza oggetto di validazione. L'informazione consente la gestione degli aggiornamenti del Repertorio stesso, mantenendo nel tempo un chiaro riferimento di valore delle validazioni rilasciate.

9. Esperienze di apprendimento delle competenze oggetto di validazione

Riporta in modo analitico le informazioni essenziali relative agli apprendimenti oggetto di validazione. A tal fine essa è articolata in due sezioni, analoghe per informazione e relative rispettivamente agli apprendimenti non formali (inclusa dunque la frequenza di percorsi formativi non conclusi da attestazione di III parte) ed agli apprendimenti informali. Sono sinteticamente indicati i seguenti elementi:

- **Periodo** (anche nella forma “*da ... a ...*”): estensione temporale dell'esperienza, assunta come continua o accompagnata da adeguata indicazione sulle sue reali caratteristiche di durata;
- **Esperienza:** denominazione sintetica di quanto svolto dal portatore del documento di validazione. Può essere opportuno definire una liste di tipologie standard di fattispecie (frequenza di corso, rapporto di lavoro, tirocinio extracurricolare, servizio civile, ...), a ciò di normalizzare e semplificare i descrittori;
- **Riferimenti:** esprime le coordinate essenziali di referenziazione dell'esperienza (p.e. “*soggetto presso cui è stata svolta*”), anche a fini di sua eventuale verifica da parte del lettore della attestazione;
- **Caratteristiche:** esprime sinteticamente i caratteri essenziali ai fini della connotazione e della significatività degli apprendimenti maturati, sulla base della tipologia di cui al precedente campo “Esperienza”. Può ad esempio riferirsi alla durata ed ai contenuti di un percorso formativo, alla posizione ed al ruolo organizzativo, ai compiti affidati, etc.;
- **Evidenze:** indica sinteticamente quali documenti/materiali sono stati effettivamente assunti in procedimento di validazione da parte del relativo soggetto titolato. Il campo può non essere valorizzato.

10. Modalità di accertamento valutativo delle competenze oggetto di validazione

Riassume le modalità di valutazione a cui la Commissione ha fatto ricorso, riscontrabile ove del caso dal relativo verbale, ivi inclusa l'eventuale somministrazione di prove.

11. Note integrative

Campo rivolto alla notazione di aspetti specifici della procedura.

ALLEGATO D**Certificato di qualificazione professionale. Format minimo e norme di redazione**

LOGO REGIONE UMBRIA

LOGO FSE

LOGO REPUBBLICA ITALIANA

CERTIFICATO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

VOCATIONAL TRAINING QUALIFICATION CERTIFICATE

in conformità agli standard di cui all'art. 6 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13
compliant with the national law

Relativo alla qualificazione/*Referred to the qualification*così come descritta nel presente certificato/*as described in this certificate*RILASCIATO A/ *AWARDED TO*

Cognome e Nome

Family name and First name

Nat

a

Prov.

il

/ /

*Place of birth**Date of birth*

Nazionalità

Nationality

Codice fiscale

*Public personal identification code*RILASCIATO DA/ *ISSUED BY**Awarding body*

Ente titolare: REGIONE UMBRIA

nella persona di:

qualifica:

Timbro/*Stamp*Firma/*Signature**Certification body*

Ente titolato:

iscritto all'Elenco:

in data:

al numero

nella persona di:

qualifica:

Timbro/*Stamp*Firma/*Signature*

Data rilascio: / /

Numero protocollo:

DESCRIZIONE DELLA QUALIFICAZIONE RILASCIATA

Repertorio di riferimento: Repertorio regionale degli standard professionali www.regione.umbria.it

Codice e denominazione del profilo:

Posizione classificatoria CP 2011:

Livello EQF:

AdA di riferimento:

Gruppo di correlazione:

Codice Qual.	Unità di Competenza certificata	Livello EQF	Atto di approvazione		Data certificazione
			N.	Data	

DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE

Modalità di apprendimento delle competenze oggetto di certificazione

A) Apprendimento formale

Codice e titolo percorso:

Svolto da:

Autorizzato da: REGIONE UMBRIA in data: / /

Finanziato da:

Durata (n. ore):

B) Apprendimenti non formali ed informali

Documento di Validazione prodotto dall'ente titolato: in data: / /

Modalità di valutazione delle competenze oggetto di certificazione

Note integrative

Commissione di Certificazione
il Presidente

CERTIFICATO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Norme di compilazione

1. Logo FSE

Il ricorso al logo FSE (o altro, come nel caso del PON “Garanzia Giovani”) è obbligatorio solo nel caso in cui la certificazione sia rilasciata in esito ad una operazione sostenuta dal Fondo stesso, anche con riferimento al solo procedimento valutativo (p.e. esame finale di un percorso riconosciuto ma non finanziato dal FSE).

2. Denominazione della qualificazione

- In caso di rilascio di una qualificazione costituita da un aggregato di competenze, ove il candidato termini l'esame con il possesso di tutte le unità di competenza previste dal profilo professionale di riferimento, la denominazione posta sulla prima pagina del certificato è quella del relativo profilo di cui al repertorio regionale delle competenze e dei profili, da indicare senza modificazioni di alcuna natura.
- In caso di certificazione di una o più unità di competenza, incluso il rilascio parziale di una qualificazione costituita da un aggregato di competenze (ossia quando il candidato termina l'esame senza il possesso di tutte le unità di competenza previste dal profilo professionale di riferimento), la denominazione posta sulla prima pagina del certificato è quella delle singole unità di competenza certificate, da indicare senza modificazioni di alcuna natura.
- In caso di rilascio di una certificazione relativa a figure o attività oggetto di regolamentazione l'attestato è compilato come disposto dalla relativa normativa cogente.

La dizione “*così come descritta nel presente certificato*” ha lo scopo di segnalare che il valore di spendita della stessa è definito sulla base della sua referenziazione al quadro nazionale.

In fase transitoria ci si riferisce alle denominazioni di cui al vigente Repertorio regionale degli standard professionali (fatto salvo quanto disposto per le professioni ed attività regolamentate) oggetto di eventuale modifica in sede di completamento del processo di correlazione al quadro nazionale.

3. Ente titolare

L'ente titolare è sempre la Regione, ai sensi del Decreto 30 giugno 2015 e della successiva normativa di recepimento. Altri enti titolari, quale il MIUR, seguono *format* di attestazione propri. Ai fini di tracciabilità e trasparenza appare opportuno indicare Nome e qualifica del responsabile del procedimento o di altro soggetto abilitato al rilascio, distinto dal Presidente della Commissione che ha svolto la certificazione. La sottoscrizione da parte dell'ente titolare attesta la legittimità di quanto svolto dall'ente titolato.

4. Ente titolato

L'ente titolato è un soggetto a ciò abilitato dalla Regione, nell'ambito della propria normativa di recepimento del Decreto 30 giugno 2016, o un soggetto abilitato da altra istituzione, ove lo stesso si rivolga alla Regione per il rilascio dell'attestato di certificazione. Ai fini della validità dell'attestato è necessaria la compilazione integrale dei campi. Nel caso in cui la qualificazione è rilasciata direttamente dalla Regione, vanno duplicate le informazioni di cui alla sezione “Ente titolato”, barrando i campi “Iscritto all'Elenco”, “in data” e “al numero”. I campi “nella persona di:” e “qualifica:” vanno in tal caso compilati con riferimento al Presidente della Commissione che ha svolto la certificazione.

In fase transitoria, ove non altrimenti disposto, l'ente titolato coincide con l'ente titolare, distinguendosi il ruolo della Commissione di certificazione da quello di controllo proprio della Regione.

5. Data rilascio

La data è relativa al rilascio da parte dell'Ente titolare.

6. Numero protocollo

E' il numero univoco di posizione della attestazione nel repertorio pubblico degli atti di certificazione, valido ai fini della verifica di autenticità e di rilascio di eventuale duplicato.

Appare opportuno istituire da subito il repertorio/protocollo unico degli attestati di certificazione rilasciati dalla Regione in conformità (anche parziale, stante il regime transitorio) al presente format.

7. Repertorio di riferimento

E' ordinariamente il Repertorio regionale degli standard professionali, accompagnato dall'indirizzo della pagina del sito web da cui è accessibile.

8. Codice e denominazione del profilo

Riporta il codice univoco e la denominazione formale del profilo di cui al Repertorio regionale degli standard professionali, equivalente a quanto indicato al punto 1 in caso di rilascio di qualificazione "completa" o, nel caso di rilascio di singole certificazioni di competenza, relativo al profilo a cui esse appartengono. Non sono ammesse modificazioni di alcuna natura.

9. Posizione classificatoria CP 2011

Riporta il valore univoco al V digit della posizione classificatoria della qualificazione di cui al Repertorio regionale degli standard professionali.

10. Livello EQF

Riporta il livello EQF associato alla qualificazione di cui al Repertorio regionale degli standard professionali.

11. AdA di riferimento

Riporta il codice e la descrizione della Area di Attività a cui la qualificazione regionale è associata nell'ambito del Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali, in conformità all'Allegato 23 del Decreto 30 giugno 2015

12. Gruppo di correlazione

Riporta il sottocodice e la descrizione del gruppo (e dei gruppi) di correlazione a cui la qualificazione regionale è associata.

13. Tavola delle Unità di Competenza Certificate

Riporta in modo analitico l'insieme delle Unità di Competenza di cui è attestata l'avvenuta certificazione. Non sono indicate le Unità per le quali la procedura di certificazione ha avuto esito negativo. La tavola consente inoltre la gestione della acquisizione della qualifica (intesa nel linguaggio d'uso come una qualificazione relativa alla interezza di un profilo professionale) per capitalizzazione delle relative Unità di Competenza. A tal fine essa è articolata in:

- **Codice qualificazione:** riferimento alla posizione della Unità di Competenza nel Repertorio regionale degli standard professionali, di valore eguale a quello indicato al punto 7;
- **Unità di competenza certificata:** denominazione dell'Unità, così come a Repertorio regionale degli standard professionali. Non sono ammesse modificazioni di alcuna natura;
- **Livello EQF:** valore associato alla Unità di Competenza nell'ambito del Repertorio regionale degli

standard professionali;

- **Atto di approvazione:** riporta il numero e la data del provvedimento da cui prende valore l'Unità di Competenza oggetto di certificazione. L'informazione consente la gestione degli aggiornamenti del Repertorio stesso, mantenendo nel tempo un chiaro riferimento di valore delle certificazioni rilasciate.
- **Data certificazione:** è la data in cui il soggetto titolare ha emesso la certificazione. Ordinariamente essa è la medesima data indicata al punto 4. Essa può essere diversa nel caso in cui il candidato possieda certificazioni di singole Unità di Competenza esito di altri procedimenti, e sostenga positivamente l'esame al fine del rilascio della qualifica, intesa come qualificazione relativa alla interezza di un profilo.

14. Modalità di apprendimento delle competenze oggetto di certificazione

Riporta in modo analitico le informazioni essenziali relative agli apprendimenti maturati dal possessore del certificato, oggetto di valutazione. A tal fine essa è articolata in:

a) per l'apprendimento formale:

- **Codice e titolo del percorso:** sono le coordinate del percorso formativo in esito al quale è svolta la procedura di certificazione oggetto di rilascio della attestazione. A fini di tracciabilità, essi devono essere conformi ai relativi atti di concessione/autorizzazione propri della Regione;
- **Svolto da:** indica la denominazione dell'organismo accreditato che ha realizzato il percorso. In caso di ATI/ATS indica il capofila;
- **Autorizzato da:** indica il soggetto pubblico (normalmente la Regione Umbria) sotto il cui controllo si è svolto il percorso formativo (anche nel caso di formazione riconosciuta e non finanziata). La data è riferita alla autorizzazione/approvazione del percorso;
- **Finanziato da:** indica le eventuali fonti di finanziamento pubblico che hanno sostenuto la realizzazione del percorso formativo;
- **N. ore:** indica le durate formali del percorso svolto, senza tener conto delle eventuali assenze maturate dal partecipante. Ove del caso è integrabile con l'esplicitazione della durata del tirocinio curricolare (stage).

b) per l'apprendimento non formale ed informale:

- **Documento di validazione prodotto dall'Ente titolato:** indica sinteticamente le coordinate del Documento, obbligatorio ai fini dell'accesso del richiedente alla procedura di certificazione, rimandando ad esso per le informazioni di dettaglio. Il valore della qualificazione è in ogni caso non dipendente dal tipo di apprendimento che ne ha portato alla acquisizione.

In via transitoria, ove non altrimenti disposto, si esclude la rilasciabilità di certificazioni in esito alla valutazione di apprendimenti non formali ed informali. Pertanto la sezione non va compilata.

Le due sezioni possono essere compilate separatamente, sulla base del tipo di apprendimenti presi in conto dalla procedura di certificazione. Il *format* di certificato di qualificazione professionale è dunque unico, con riferimento al rilascio sia in esito a percorsi formativi, sia attraverso accesso a specifiche sessioni valutative rivolte alla valorizzazione delle competenze maturate da un individuo nel corso della propria vita.

15. Modalità di valutazione delle competenze oggetto di certificazione

Riassume le modalità di valutazione a cui la Commissione ha fatto ricorso, riscontrabile ove del caso dal relativo verbale, facendo riferimento agli indicatori di valutazione di cui al relativo standard regionale, nei limiti del loro effettivo utilizzo.

In via transitoria vede il richiamo alle tipologie di prove svolte (prova pratica, colloquio, ...),

accompagnate ove del caso da indicazione quantitativa (punteggio) del loro esito.

16. Note integrative

Campo rivolto alla notazione di aspetti specifici della procedura, quale p.e. il rilascio di qualificazione per capitalizzazione di certificazioni di Unità di Competenza.

In via transitoria il certificato è emesso con la dizione “Certificato rilasciato nell'ambito dell'implementazione di quanto disposto dal Decreto 30 giugno 2015, nelle more del completamento del Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali”.

ALLEGATO E

Requisiti professionali minimi per l'esercizio delle funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze

E.1 – Abilitazione all'esercizio della funzione *“Accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze”*, ai sensi del Decreto 30 giugno 2015 - Allegato 8

Unità di Competenza di cui al Repertorio regionale degli standard professionali

“Esercitare l'accompagnamento ed il supporto alla individuazione ed alla messa in trasparenza delle competenze, ai sensi del Decreto MLPS 30 giugno 2015, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi nella Regione Umbria”

Risultato generale atteso

Esercitare, in modo conforme alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il MIUR, 30 giugno 2015, la funzione di Accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze, attraverso l'applicazione delle opportune metodologie, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi, ai sensi della normativa regionale.

Livello EQF: 4

Afferenza al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali

- *Settore Economico-Professionale*: Servizi di educazione, formazione e lavoro
- *Area di Attività*: ADA.23.182.590 - Supporto alla individuazione e alla messa in trasparenza delle competenze
- *Processo*: Servizi per il lavoro, apprendimento e formazione professionale
- *Sequenza di processo*: Individuazione, validazione e certificazione delle competenze

Abilità

1. Supportare il destinatario dell'intervento nell'individuazione delle competenze di potenziale interesse ai fini del riconoscimento dei crediti, della validazione e della certificazione

- Supportare il richiedente nella predisposizione della domanda per accedere al servizio di individuazione delle competenze, contestualizzandolo sulla base dei possibili procedimenti futuri (riconoscimento dei crediti, validazione e certificazione delle competenze).
- Identificare, tramite primo colloquio di *setting*, le principali caratteristiche delle esperienze maturate dal richiedente, con riferimento agli apprendimenti formali, non formali ed informali.
- Sviluppare, sulla base del primo inquadramento e nel rispetto degli standard di servizio applicabili, l'ipotesi di patto di servizio e definirne i contenuti effettivi di concerto con il destinatario.
- Ove del caso, supportare il destinatario nella formulazione della richiesta di crediti, esplicitando il senso del diritto al riconoscimento e favorendone un uso responsabile.
- Definire il percorso di ricostruzione delle esperienze e di loro messa in trasparenza.
- Presentare al destinatario il percorso ed attivarlo, al fine della prima individuazione, in autonomia, delle esperienze e delle evidenze di supporto.
- Condurre in modo transattivo le sessioni di lavoro, individuali o di gruppo, rivolte alla progressiva ricostruzione e rappresentazione motivata, giustificata e trasparente delle esperienze, con riferimento agli apprendimenti formali, non formali e informali.

2. Supportare il destinatario dell'intervento nella redazione del Documento di trasparenza

- Identificare e formalizzare le competenze individuate con riferimento alle qualificazioni di cui al Repertorio regionale degli standard professionali della Regione Umbria e, ove del caso, di altre risorse

affendenti al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

- Supportare il richiedente nella corretta comprensione delle caratteristiche delle Unità di Competenza e dei Profili e nella conseguente scelta di quelle, fra di esse, maggiormente coerenti con la rappresentazione della propria esperienza, ai fini della validazione e della certificazione, anche attraverso l'applicazione di criteri di accettabilità e pertinenza delle stesse.
- Supportare il richiedente nella corretta comprensione delle caratteristiche delle Unità Formative Capitalizzabili maggiormente coerenti con la rappresentazione della propria esperienza, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, anche attraverso l'applicazione di criteri di accettabilità e pertinenza delle stesse.
- Supportare il richiedente nella composizione del Documento di trasparenza, con particolare attenzione alla autovalutazione del possesso delle Unità di Competenza identificate, nonché alla raccolta e formalizzazione delle evidenze.
- Svolgere azioni di orientamento nei confronti del richiedente, all'interno della relazione di messa in trasparenza degli apprendimenti e sulla base dei suoi esiti, guardando ai potenziali esiti dei servizi per i quali il Documento di trasparenza è propedeutico.
- Gestire gli aspetti procedurali ed informativi funzionali al rilascio del Documento di trasparenza, garantendone la tracciabilità.



Conoscenze minime

- Conoscenza generale del quadro normativo nazionale ed europeo in materia di riconoscimento, validazione e certificazione degli apprendimenti.
- Conoscenza del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali e del Repertorio regionale degli standard professionali della Regione Umbria
- Conoscenza della specifica normativa in materia di individuazione, messa in trasparenza, validazione, riconoscimento crediti e certificazione delle competenze della Regione dell'Umbria (CERTUM - Dispositivo integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi), con particolare attenzione agli aspetti di diritto, procedurali, organizzativi e di tracciabilità informativa.
- Conoscenza specifica dei principi e delle tecniche transattive di messa in trasparenza degli apprendimenti formali, non formali ed informali maturati dagli individui.
- Conoscenza di base dei principi e dei comportamenti del processo di orientamento.
- Conoscenza dei principi giuridici ed etici relativi al trattamento dei dati sensibili ed al rispetto della privacy dei richiedenti.

E.2 – Abilitazione all'esercizio della funzione *“Pianificazione e realizzazione delle attività valutative”*, ai sensi del Decreto 30 giugno 2015 - Allegato 8

Unità di Competenza di cui al Repertorio regionale degli standard professionali

“Esercitare la pianificazione e la realizzazione delle attività valutative ai sensi del Decreto MLPS 30 giugno 2015, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi nella Regione Umbria”

Risultato generale atteso

Esercitare, in modo conforme alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il MIUR, 30 giugno 2015, la funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, con riferimento agli aspetti procedurali e metodologici, a presidio e garanzia, in termini di responsabilità, del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione delle competenze, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi, ai sensi della normativa regionale.

Livello EQF: 5

Afferenza al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali

- *Settore Economico-Professionale*: Servizi di educazione, formazione e lavoro
- *Area di Attività*: ADA.23.182.591 - Cura degli aspetti metodologici per la valutazione delle competenze ai fini della validazione e/o certificazione
- *Processo*: Servizi per il lavoro, apprendimento e formazione professionale
- *Sequenza di processo*: Individuazione, validazione e certificazione delle competenze

Abilità

1. Valutare gli apprendimenti al fine del rilascio del “Documento di validazione”

- Pianificare il processo di valutazione delle competenze, tenendo conto delle caratteristiche degli utenti, del contesto di esercizio e degli standard nazionali e regionali di riferimento.
- Esaminare il Documento di trasparenza, al fine di accertare la significatività dei suoi contenuti, anche con riferimento alle evidenze esposte, secondo criteri di valore e pertinenza.
- Definire, sulla base del valore e della pertinenza dei contenuti e delle evidenze del Documento di trasparenza, l'opportunità della valutazione diretta e le più sue più idonee forme, con riferimento agli standard di certificazione applicabili.
- Realizzare, ove prevista, la valutazione diretta, anche attraverso il contributo di esperti nei contenuti professionali in oggetto.
- Redigere motivatamente il documento di validazione, nel rispetto delle norme e degli standard applicabili.
- Rilasciare il documento di validazione al relativo portatore, accompagnandolo con chiare indicazioni sul suo valore.
- Gestire gli aspetti procedurali ed informativi funzionali al rilascio del Documento di validazione, garantendone la tracciabilità.

2. Riconoscere i crediti formativi e definire il progetto formativo individualizzato

- Predisporre, in conformità agli standard regionali ed alla caratteristiche del progetto formativo, la documentazione necessaria per la gestione del procedimento di riconoscimento.
- Istruire, sulla base del Documento di trasparenza, la valutazione apprezzativa degli apprendimenti, agendo a supporto degli esperti curricolari componenti la Commissione.
- Supportare il richiedente nelle sue relazioni con la commissione di valutazione, al fine di migliorare la qualità dell'apprezzamento dell'effettivo valore degli apprendimenti.
- Partecipare alla predisposizione delle ipotesi di riconoscimento dei crediti, degli eventuali debiti formativi e del progetto formativo individualizzato.
- Comunicare al richiedente gli esiti del procedimento e negoziare il patto formativo attorno al progetto individualizzato.
- Presentare alla Regione l'ipotesi di riconoscimento dei crediti e gli atti compiuti nel corso del procedimento, a fini di esame di conformità.
- Garantire la tracciabilità dell'intero processo di riconoscimento, nel rispetto delle prescrizioni della normativa di riferimento.

Conoscenze minime

- Conoscenza generale del quadro normativo nazionale ed europeo in materia di riconoscimento, validazione e certificazione degli apprendimenti.
- Conoscenza del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali e del Repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard di processo dell'Umbria, con specifico focus sugli standard professionali e di certificazione.
- Conoscenza della specifica normativa in materia di individuazione, messa in trasparenza, validazione, riconoscimento crediti e certificazione delle competenze della Regione dell'Umbria (CERTUM - Dispositivo integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi), con

particolare attenzione agli aspetti di diritto, procedurali, organizzativi e di tracciabilità informativa.

- Conoscenza dei principi e del metodo di esame del Documento di trasparenza e delle relative evidenze a supporto.
- Conoscenza dei metodi e delle tecniche di disegno di prove valutative di natura apprezzativa e misurativo-prestazionale (audizione, colloquio tecnico, prova).
- Conoscenza dei principi di progettazione di un intervento formativo, con particolare riferimento alla sua individualizzazione.
- Conoscenza dei principi giuridici ed etici relativi al trattamento dei dati sensibili ed al rispetto della privacy dei richiedenti.

E.3 – Abilitazione all'esercizio della funzione *“Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale”* - Allegato 8

Standard minimo di percorso formativo di accesso all'esercizio

Durata: 6 ore in un'unica sessione.

Contenuti minimi

- Coordinate del quadro normativo nazionale e regionale in materia di riconoscimento, validazione e certificazione degli apprendimenti.
- Struttura del Repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard di processo dell'Umbria, con specifico focus sugli standard professionali e di certificazione.
- Struttura, articolazione per fasi e ruoli dei processi di riconoscimento, validazione e certificazione degli apprendimenti. Valore delle certificazioni. Diritti, doveri e responsabilità degli attori impegnati nei processi.
- Esercizio della valutazione per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale: obiettivi, metodi, strumenti, documenti in output.
- Aspetti critici della valutazione e norme di comportamento per il loro corretto approccio.
- Principi giuridici ed etici relativi al trattamento dei dati sensibili ed al rispetto della privacy dei richiedenti.
- Esercitazione valutativa su casi pratici.

FaD: non ammessa

Riconoscimento dei crediti: non ammesso

Attestazione in esito: Attestato di frequenza

Requisiti di ammissione

Possesso di almeno cinque anni di esperienza, pertinente ai contenuti della valutazione ed esercitata anche non continuativamente negli ultimi dieci.